



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Decreto n.3584

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30.12.2010, n.240, ed in particolare l'art.24;
- VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato emanato con D.R. n.3592 in data 11/07/2012 e parzialmente modificato con D.R. n.4532 del 18/09/2012;
- VISTO il D.R. n. 1434 del 04/05/2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale - Concorsi – n. 38 del giorno 19/05/2017 con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per altri due anni, ai sensi dell'art.24, comma 3, lett. a), Legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, per il settore concorsuale 05/E2 – Biologia Molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 – Biologia Molecolare (D.R. n. 1434 del 04/05/2017 – codice selezione R1434/2017);
- VISTO il D.R. n. 2610 in data 29/08/2017, con cui è stata nominata la Commissione valutatrice della suddetta selezione;
- VISTI i verbali redatti dalla suddetta Commissione;
- CONSIDERATO che dagli stessi si evince che sei delle dodici pubblicazioni prodotte dal candidato CARATTOZZOLO Mariano Francesco sono in collaborazione con un componente della commissione;
- VISTO il punto 5.2.4 “Formazione delle commissioni giudicatrici e conflitti di interesse dei componenti” dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione dell’ANAC in cui è previsto, tra l’altro, che “qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dall’art.51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa.” (...) “sussiste un obbligo di astensione laddove emergono indizi completi di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale – ad esempio – la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati”;
- RITENUTO, pertanto, di non poter approvare gli atti concorsuali e di dover rinnovare la procedura affidandola a una nuova commissione;
- SENTITO il Direttore Generale;

Direzione Risorse Umane

Sezione Servizi al Personale – U.O. Procedure Concorsuali

Oggetto: non approvazione atti – selezione pubblica ricercatore tipo A) BIO/11 (Cod.sel.R1434/17)

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni addotte nelle premesse, non sono approvati gli atti della Commissione valutatrice della selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n.1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, ai sensi dell'art.24, comma 3, lett. b) della legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, per il settore concorsuale 05/E2 – Biologia Molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 – Biologia Molecolare (D.R. n. 1434 del 04/05/2017 – codice selezione R1434/2017).

Art.2

La procedura di cui trattasi dovrà essere rinnovata e affidata a una nuova commissione.

Bari, 16 novembre 2017

IL RETTORE

F.to Prof. Antonio Felice Uricchio